



**COMUNE DI STIGLIANO**  
Provincia di Matera

**AREA  
AMMINISTRATIVA**

**Regolamento per l'accesso e il funzionamento dei centri  
diurni socio-educativi per persone con disabilità  
dell'ambito territoriale sociale "metapontino- collina  
materana"**

**CITTA' DI POLICORO**

Approvato con deliberazione G.C. n. 116 del 12/08/2020



**SOMMARIO**

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Definizione
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Requisiti strutturali
- Art. 5 – Tipologia di utenza
- Art. 6 – Funzionamento
- Art. 7 – Attività
- Art. 8 – Modalità di ammissione e inserimento
- Art. 9 – Criteri e graduatoria
- Art. 10 – Rette, accessi, quote compartecipazione utenti
- Art. 11 – Assenze, rinunce e dimissioni
- Art. 12 – Prestazioni igieniche
- Art. 13 – Somministrazione di farmaci
- Art. 14 – Modalità di pagamento della quota di compartecipazione
- Art. 15 – Personale
- Art. 16 – Funzioni degli operatori
- Art. 17 – Rapporti con le famiglie degli utenti
- Art. 18 – Rapporti con il territorio
- Art. 19 – Norma finale



**Art. 1 – Premessa**

- 1) Il presente Regolamento disciplina, in maniera tendenzialmente omogenea, fatte salve le specificità dei singoli Centri, le modalità inerenti l'accesso, la fruizione e il funzionamento (procedure, documenti, requisiti, valutazioni socio-sanitarie ai fini dell'ammissione e del dimensionamento del servizio, diritti, doveri, oneri e costi a carico dell'utenza, etc.) dei servizi semiresidenziali per persone con disabilità offerti dai Centri Socio Educativi operanti sul territorio de l'Ambito Sociale Metapontino- Collina Materana.

**Art. 2 – Definizione**

- 1) Il Centro Diurno Socio Educativo si configura quale servizio semiresidenziale a carattere continuativo, rivolto a persone con disabilità. Esso svolge la propria attività in collaborazione con la famiglia e in collegamento con tutti gli altri servizi territoriali presenti sul territorio. Tale struttura ha, pertanto, lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per potenziare e migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità.
- 2) Il servizio offerto dal Centro Diurno Socio Educativo deve garantire l'organizzazione di una vita comunitaria dignitosa, rispettosa delle condizioni e delle esigenze di tutti gli ospiti, assicurando loro, oltre che il soddisfacimento dei bisogni primari, anche la cura della dimensione affettivo-relazionale.

**Art. 3 – Finalità**

- 1) Il Centro Diurno Socio Educativo persegue le seguenti finalità in attuazione dei principi contenuti nella legge 5.2.1992 n. 104 e nella Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità:
  - a) Sociale: volta al recupero e alla promozione sociale della persona, finalizzata anche al mantenimento della stessa nell'ambito della famiglia e nel contesto sociale di riferimento, allo scopo di favorire l'integrazione ed interazione sociale;
  - b) Educativa: volta a promuovere il mantenimento e il potenziamento di conoscenze e attitudini comunicativo-sociali, il recupero delle abilità residue, lo sviluppo di nuove competenze e il miglioramento dell'autonomia nella gestione di sé e dell'ambiente esterno;
  - c) Assistenziale: finalizzata a garantire prestazioni di base rivolte alla cura e sicurezza della persona e ad agevolare lo svolgimento della vita quotidiana nelle varie situazioni;
  - d) Ludico-ricreativa: tesa a garantire un ambiente sereno, scevro da tensioni, che offra occasioni diversificate di svago.



**Art. 4 – Requisiti strutturali**

- 1) Il Centro Diurno Socio Educativo deve essere ubicato nell'area urbana, facilmente raggiungibile con mezzi propri, pubblici o gestiti sotto altra forma.
- 2) Tutti gli ambienti, compresi i corridoi ed eventuali piattaforme non devono prevedere alcun dislivello e devono rispettare le norme contenute nel DPR 384/78 e Ss.mm.ii. Anche le scale devono essere a norma di legge.
- 3) La struttura deve consentire alle persone con disabilità, che vi soggiornano per buona parte della giornata, di usufruire dei seguenti spazi diversificati:
  - Un locale per attività collettive.
  - Locali per attività di socializzazione.
  - Laboratori per attività manipolative e cognitive.
  - Stanza per lo svolgimento di attività individualizzato.
- 4) Per le caratteristiche strutturali si rimanda al "Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative" approvato con DGR 194/2017e ss.mm.ii.

**Art. 5 – Tipologia di utenza**

- 1) Il Centro Diurno socio-educativo può accogliere fino ad un massimo di 20 (in compresenza) disabili adulti sia maschi che femmine, con moduli diversi per fascia di età: fino a 17 anni o in età compresa tra i 18 e i 64 anni con certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 anche in condizione di gravità (art. 3 comma 3), la cui disabilità non sia determinata da patologia psichiatrica.
- 2) La ricettività massima è di 20 utenti contemporaneamente presenti; tuttavia, considerato che il numero degli accessi settimanali (il concetto di accesso si riferisce alla fruizione del servizio per metà giornata = 4 ore) autorizzati ad ogni utente dal Coordinamento degli Operatori Sociali dei Comuni afferenti al Centro può variare da un minimo ad un massimo, è possibile che il numero complessivo degli ammessi a frequentare il Centro sia superiore a 20.

**Art. 6 – Funzionamento**

- 1) Il Centro Diurno ha carattere permanente ed è aperto continuativamente per un minimo di 5 giorni non inferiore alle 6 ore die settimanali, anche con orario flessibile, con possibilità di servizio mensa.
- 2) Il Centro può rimanere chiuso, di norma, una settimana nel mese di agosto, a cavallo del Ferragosto, durante le vacanze natalizie il 24 ed il 31 di dicembre e Pasquali dal venerdì Santo fino al lunedì di Pasquetta compresi, il giorno della festività del Santo Patrono e per eventuali chiusure straordinarie, disposte dal Comune ove è situato il Centro in altri periodi per ragioni contingenti.



**Art. 7 – Attività**

- 1) I Centri Diurni Socio Educativi organizzano e regolano la loro attività in base al prioritario rispetto dei bisogni di ciascun utente.
- 2) Particolare attenzione, pertanto, verrà riservata al raggiungimento degli obiettivi specifici individuati, operando in base ai seguenti fattori:
  - a) analisi sistematica e permanente dei bisogni assistenziali e educativi di ogni singolo soggetto in relazione alle proprie condizioni;
  - b) elaborazione di programmi individuali e di piani generali di lavoro;
  - c) costante monitoraggio dell'attività assistenziale ed educativa e conseguente verifica del
  - d) raggiungimento degli obiettivi prefissati, da effettuarsi semestralmente per ogni utente accolto, al fine di perfezionare il relativo progetto di vita.
- 3) Le attività programmate si articolano nelle seguenti aree di intervento:
  - a) area relazionale e della comunicazione;
  - b) area dell'autonomia;
  - c) area psico- motoria;
  - d) area cognitiva;
  - e) area relativa al mantenimento e al potenziamento delle capacità residue;
  - f) area ludico-ricreativa.

**Art.8 – Modalità di ammissione e inserimento**

- 1) La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo da inviare al proprio Comune di residenza deve essere sottoscritta dall'interessato o da chi ne esercita la tutela.
- 2) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - certificato di accertamento della condizione di handicap rilasciato ai sensi della legge n. 104/1992;
  - certificato medico attestante l'immunità da malattie infettive e contagiose, allergie o intolleranze alimentari la cui validità, salvo diversa disposizione, sarà considerata annuale; certificato medico attestante eventuali terapie farmacologiche in atto e la certificazione di regolare assunzione della terapia (in caso di terapia farmacologia psichiatrica, è necessario allegare relativa certificazione specialistica che attesti che il paziente risulta compensato); certificato medico specialistico attestante l'idoneità alla vita di comunità e l'assenza di comportamenti violenti;
  - attestazione ISEE socio sanitario del beneficiario in corso di validità; autocertificazione relativa all'eventuale



fruizione di altre prestazioni sociali;

Il Comune di residenza, verificata la completezza della domanda, trasmette la stessa al Comune ove insiste la struttura.

**Art. 9 – Criteri e graduatoria**

- 1) In sede di prima applicazione, il Comune titolare della struttura, previa compilazione della scheda di valutazione a cura del Coordinamento degli Operatori Sociali dei Comuni afferenti al Centro, garantisce la continuità degli utenti già in carico, salvo quelli che, sulla base delle risultanze della suddetta scheda di valutazione, vengano considerati non idonei alla frequenza, anche ai sensi dell'articolo 5, secondo comma.
- 2) Per gli accessi residuati liberi dopo la fase di prima applicazione oppure che si rendessero liberi nel prosieguo, il Comune ove insiste il Centro provvede, periodicamente con cadenza annuale; ad emanare appositi Avvisi Pubblici per consentire l'accesso al centro di ulteriori utenti, aggiornando la graduatoria.
- 3) Anche per i nuovi utenti si provvede alla compilazione della Scheda di valutazione e alla verifica in Coordinamento degli Operatori Sociali dei Comuni afferenti al Centro, ai fini dell'ammissione al servizio e per il dimensionamento della prestazione (numero di accessi).
- 4) Qualora le domande superino il numero degli accessi disponibili, il Coordinamento degli Operatori Sociali dei Comuni afferenti al Centro provvede a formulare apposita Graduatoria degli utenti giudicati idonei alla frequenza al CSE, sulla scorta dei seguenti criteri:
  - Indice di gravità più elevato desumibile dalla Scheda di valutazione;
  - Assenza della rete parentale adeguata;
  - Assenza di ulteriori benefici/prestazioni sociali;

A parità di indice di gravità, si tiene conto del valore ISEE più basso; In caso di ulteriore parità, si dà priorità all'utente con età inferiore.

**Art. 10 – Rette, accessi, quote compartecipazione utenti**

- 1) Retta giornaliera.

Ciascun Ente locale, considerato il livello dei servizi offerti, stabilisce la misura della propria retta giornaliera. La retta non rappresenta il corrispettivo richiesto all'utenza, bensì semplicemente la base di calcolo per la determinazione, oltre ad una parte fissa, della quota di compartecipazione a carico dell'utenza medesima.

- 2) Accesso.

È la misura minima della prestazione (non è possibile l'utilizzo per meno di metà giornata), cui corrisponde la retta giornaliera al 50% ad ogni conseguente effetto (base di calcolo per quote di compartecipazione a carico degli



utenti). Non è possibile fruizione della struttura per meno di n.4 ore giornaliere.

- 3) Per il calcolo della quota di compartecipazione a carico degli utenti e la possibilità di accesso alle condizioni agevolate in considerazione dell'ISEE, si rimanda alle indicazioni contenute nel "Regolamento per l'Accesso ai Servizi Associati dell'Ambito Metapontino-Collina Materana" approvato durante la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 19.07.2019 e in tutti i Consigli Comunali dei 17 comuni ricadenti nell'Ambito.
- 4) Il servizio mensa, ove previsto e ove facoltativamente fruito dall'utente, deve essere pagato a parte nella misura della tariffa stabilita dall'ente ove insiste il Centro.

**Art. 11 – Assenze, rinunce e dimissioni**

- 1) Il soggetto e la famiglia sono tenuti ad assicurare la regolare frequenza al Centro. Ogni assenza deve essere tempestivamente giustificata al Coordinatore di struttura entro le ore 8,00 del giorno stesso.
- 2) Qualora l'assenza sia dovuta a motivi familiari, senza compromissione alcuna dello stato di salute, l'utente, ovvero la famiglia e/o tutore, dovrà rilasciare una dichiarazione scritta. In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni, l'utente potrà essere riammesso dietro presentazione del certificato rilasciato dal medico curante.
- 3) L'utente, la sua famiglia e/o tutore possono, in qualsiasi momento rinunciare alla frequenza del Centro presentando apposita comunicazione al proprio Comune di residenza che, a sua volta, lo comunicherà a mezzo pec al Comune ove insiste la struttura.
- 4) Le richieste di rinuncia devono pervenire, di norma, entro il giorno 20 del mese precedente a quello di decorrenza della rinuncia medesima. Il mancato rispetto della suddetta scadenza comporta il pagamento della retta rispettivamente a carico dell'utente/comune del mese successivo, considerata al 50%, comprensiva del costo di tutti gli accessi assegnati e del servizio mensa laddove previsto e fruito.
- 5) La rinuncia può essere presentata anche oltre il termine di cui sopra purché giustificata da ragioni di urgenza e di non prevedibilità dell'evento. In questo caso spetterà al Comune in cui insiste la struttura, valutare e calcolare la retta sulla base dei giorni effettivamente frequentati.
- 6) Si procede al dimissionamento d'ufficio, previo colloquio preliminare informativo con l'utente e con la sua famiglia e/o tutore e valutazione in Coordinamento degli Operatori Sociali dei Comuni afferenti al Centro, nei seguenti casi:
  - a) Raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto educativo individualizzato e acquisizione, da parte dell'utente, di un grado di abilità tale da consentire un'autonomia sufficiente per accedere a strutture o servizi territoriali più idonei al proseguimento di una vita autonoma;
  - b) Assenza superiore a trenta giorni consecutivi senza giustificato motivo;
  - c) Qualora siano venute a mancare le condizioni psico-fisiche necessarie per la convivenza in una comunità oppure per pericolosità verso sé stesso e gli altri tale da non essere garantita l'incolumità all'interno della struttura, attestata da apposita certificazione medica;
  - d) Raggiungimento dei limiti d'età;
  - e) Mancato pagamento della retta di frequenza;



- f) Intenzione e/o mancata somministrazione della terapia farmacologica non corrispondente ad una indicazione del medico specialista.

**Art. 12 – Prestazioni igieniche**

- 1) Il personale del Centro assicura le prestazioni di assistenza igienica per la soddisfazione dei bisogni di base e fornisce adeguate cure durante la permanenza nel Centro.
- 2) Non sono previste le prestazioni di igiene profonda o particolareggiata.
- 3) Il fabbisogno di eventuale materiale utile alla corretta igiene personale sarà concordato dall'utenie/dalla famiglia dell'utente con il coordinatore del centro.

**Art. 13 – Somministrazione di farmaci**

- 1) Il personale del Centro Diurno è autorizzato alla somministrazione di farmaci semplici (che non richiedano l'intervento di personale sanitario, medico o infermieristico, ovvero che, in relazione alle caratteristiche dell'utente, non presentino particolari difficoltà o rischi) agli utenti nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e, previa formale richiesta, autorizzazione ed esenzione di responsabilità, da parte dell'utente, della sua famiglia e/o tutore, esclusivamente in presenza di certificato medico che attesti:
  - la patologia;
  - il tipo di farmaco.
  - la posologia (escludendo somministrazioni "alla bisogna", in situazioni acute, valutabili, in quantotali, solo dal medico).
  - le modalità e la durata della somministrazione.

**Art. 14 – Modalità di pagamento della quota di compartecipazione**

- 1) La quota di compartecipazione a carico dell'utente, nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 10, dovrà essere versata con le modalità stabilite e comunicate in sede di ammissione.





**Art. 15 – Personale**

- 1) Il CSE, come stabilito al punto M5.2 del "Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative" approvato con D.G.R. n.194/2017 e ss.mm.ii., provvede ad assicurare presso la struttura il personale di cui alla sopra richiamata D.G.R.
- 2) Il numero e la tipologia degli operatori compresenti dipendono dal numero e dal tipo di disabilità degli utenti effettivamente frequentanti, tenuto conto delle indicazioni del Coordinamento degli Operatori Sociali dei Comuni afferenti al Centro, nonché dall'offerta tecnica della ditta che effettuerà il servizio per conto del Comune ove insiste il Centro.

**Art.16 – Funzioni degli operatori**

- 1) Le funzioni del personale sono indicate al punto M5.2 del "Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative" approvato con D.G.R. ri.194/2017 e ss.mm.ii.

**Art. 17 – Rapporti con le famiglie degli utenti**

- 1) Le famiglie svolgono un ruolo basilare costituiscono quindi un punto di riferimento molto importante al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nei piani educativi individuali, nella cui elaborazione vanno necessariamente coinvolte. Qualora il progetto di autonomia personale lo richieda, gli educatori potranno effettuare un'osservazione diretta dell'ambiente di vita della persona con disabilità.
- 2) Gli operatori del Centro convocheranno periodicamente degli incontri con i familiari degli utenti, al fine di dare agli uni una concreta possibilità di partecipazione attiva agli interventi educativi, e agli altri una visione più ampia della realtà di vita dell'utente all'esterno della struttura.

**Art. 18 – Rapporti con il territorio**

- 1) Nell'ottica di una effettiva politica di integrazione ed interazione, il Centro Diurno individua nel territorio il suo interlocutore privilegiato promuovendo qualsiasi iniziativa utile per costruire una rete di supporto alla struttura.
- 2) In particolare:
  - favorisce e mantiene stretti i rapporti con le Associazioni di volontariato.
  - convoca incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche problematiche della disabilità.



# COMUNE DI STIGLIANO

## Provincia di Matera

AREA  
AMMINISTRATIVA

- collabora con i Servizi e le Aziende Territoriali ai fini della elaborazione di eventuali progetti di inserimento dell'utente nel mondo del lavoro e nel corso di attività sportive, ricreative e culturali.

### Art. 19 – Norma finale

- 1) Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
- 2) I regolamenti preesistenti (sia comunali che di Ambito Sociale) con esso incompatibili si intendono abrogati e sono comunque disapplicati.